

Procedura Aperta n. 505/ACU/2023 Accordo quadro per l'affidamento del servizio di consegna e ritiro di attrezzature per la raccolta differenziata sul territorio comunale di Napoli. CIG: 9657071318. (Prot. 9523/23 del 16 marzo 2023)

PROVVEDIMENTO ART. 76, COMMA 2-BIS del D. LGS N. 50/2016

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito solo ASIA), con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 14 del 13 febbraio 2023, ha disposto l'indizione della procedura aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 del codice dei contratti pubblici, per l'affidamento del servizio di consegna e ritiro delle attrezzature per la raccolta differenziata sul territorio comunale di Napoli;
- 2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA, con bando pubblicato sulla GU/S S35 del 17 febbraio 2023 101342-2023, ha indetto la procedura aperta n. 505/ACU/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice;
- 3) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 6 marzo 2023 ore 12,00 hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
 - **FOR.ECO S.r.l.s** P.IVA: 03131550604 con sede legale in via Selva Piana, 52 03028 San Giovanni Incarico;
 - **Ambiente Solidale Società coop. Onlus** P.IVA: 05384481213 con sede legale in via Cupa Sant'Aniello n. 96 Napoli;
- 4) che il seggio di gara, composto dal Responsabile del Procedimento, ing. Paolo Stanganelli, con funzioni di presidente, e dalla dott.ssa Carmela De Stefano, dell'ufficio Gare Appalti e Contratti, con funzioni di segretario verbalizzante, nel corso della seduta pubblica telematica, tenutasi il giorno 8 marzo 2023, ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, le cui risultanze sono riportate nel verbale della predetta seduta, pubblicato sul portale della società, nella sezione bandi ed avvisi e trasmesso, a mezzo pec, a tutti i concorrenti;
- 5) che, come emerge dal predetto verbale, il seggio di gara, nell'esaminare la documentazione amministrativa del concorrente FOR.ECO Srls, ha rilevato che nel DGUE, Parte IV sezione C rubricata capacità tecniche e professionali, questi ha dichiarato di aver svolto, *"il servizio di facchinaggio, per il committente Doan Srl, 2021, € 12.000,00; di raccolta differenziata porta a porta e relativo trasporto, € 58.668,00, 2021 – 2022, per il committente Comune di Ciorlano; servizio di raccolta e trasporto differenziata, € 100.600,00, 2021 – 2022, per il committente Dussmann Service Srl"* e pertanto ha rimesso gli atti al Responsabile del Procedimento per ogni ulteriore valutazione ed assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- 6) che il Responsabile del Procedimento, facendo proprie le risultanze del suddetto verbale di gara, ha disposto di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, nei confronti del concorrente FOR.ECO Srls, come da nota prot. 8364/23 dell'8 marzo 2023 per le motivazioni ivi riportate;



7) che, nel termine assegnato, il concorrente ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale dichiarando quanto segue: *“relativamente al requisito di cui al paragrafo 6.2 lett. c) del disciplinare di gara che le attività svolte sono le seguenti:*

a) *Comune di Ciorlano (CE) - Servizio di raccolta differenziata con metodo porta a porta mediante lo svuotamento di carrellati e delle pattumiere e riposizionamento nei punti di raccolta su tutto il territorio comunale per un importo pari a Euro 58.668,00 (dal 10/08/2021 al 09/01/2023);*

b) *Dussmann Service Srl - Servizio di prelievo rifiuti differenziati svolto da nostri operatori c/o punti di raccolta all'interno della Stazione Ferroviaria di Napoli mediante svuotamento di cassonetti carrellati per un importo pari a Euro 100.600,00 (da gennaio a dicembre 2022)”*

8) che il Responsabile del Procedimento, nell'esaminare la dichiarazione prodotta dal concorrente FOR.ECO Srls, ha ritenuto di dover disporre una ulteriore richiesta di chiarimenti in ordine al possesso del requisito di cui al paragrafo 6.2 lett. c) del disciplinare di gara, come da nota prot. 8906/23 del 13 marzo 2023;

9) che la società FOR.ECO Srls, con pec del 13 marzo 2023, ha riscontrato la richiesta di cui al precedente punto 8) producendo una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il legale rappresentante della predetta società ha attestato, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6.2 lett. c) del disciplinare di gara:

a) *“che il servizio relativo al riposizionamento delle pattumiere nei punti di raccolta nell'ambito del più ampio servizio di raccolta differenziata con metodo porta a porta svolto per il Comune di Ciorlano (CE) incide per il 70% pari all'importo di Euro 41.067,60”;*

b) *“che l'attività di svuotamento e riposizionamento di cassonetti carrellati con riferimento al servizio di raccolta all'interno della Stazione Ferroviaria di Napoli effettuato per il committente Dussman Service Srl incide per il 74,44% pari all'importo di Euro 74.880,00”.*

**** * * * *

Tanto premesso, in data 16 marzo 2023, il Responsabile del Procedimento, tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni svolte dal concorrente *de quo* nonché della tipologia e dell'entità delle attività dichiarate dallo stesso, ritiene che il requisito di capacità tecnico professionale richiesto dalla lex specialis di gara al paragrafo 6.2 lett. c), possa ritenersi soddisfatto in quanto il servizio svolto dal concorrente presenta elementi di similitudine a quello richiesto dal disciplinare di gara atteso che le attività svolte, dichiarate dalla società FOR.ECO Srls, rientrano nel medesimo settore imprenditoriale cui afferiscono le prestazioni oggetto dell'appalto in questione. Del resto anche il costante orientamento giurisprudenziale, sulla scorta del principio della massima partecipazione alle gare, vieta di assimilare i servizi analoghi a quelli identici (ex multis C.d.S., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040). Infatti, è indirizzo consolidato che *“l'interpretazione della lex specialis di gara debba essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara”*. In tale ottica, la giurisprudenza ha distinto la nozione *“di “servizi identici” da quella di “servizi analoghi” (o similari), allo scopo di garantire l'osservanza del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, pur nel rispetto della necessità di scelta di operatori qualificati da parte delle amministrazioni”* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 183). In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con le sentenze n. 3220/2014, n. 5530/2014, n. 3717/2015 e n. 1608/2018, precisando a più riprese che *“per servizi analoghi non si*

intende servizi identici, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dal concorrente". Invero il concetto di "servizio analogo" va inteso "non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità" (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 8 marzo 2019, n. 231). All'opposto, la nozione di "servizi identici" individua una "categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato" (C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; ed uguale discorso deve farsi per le "forniture identiche"). Alla luce delle suesposte considerazioni il concorrente viene, quindi, ammesso al prosieguo della gara. Pertanto il Responsabile del Procedimento, completata l'istruttoria e l'esame della documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio e tenuto conto delle risultanze di cui al verbale n. 1, relativo alla seduta pubblica dell'8 marzo 2023, con il presente provvedimento dispone:

➤ di ammettere alla prosecuzione della presente procedura di gara il seguente concorrente:

FOR.ECO S.r.l.s, P.IVA: 03131550604, con sede legale in via Selva Piana, 52 03028 San Giovanni Incarico.

Resta ferma l'ammissione già disposta dal seggio di gara con il verbale n. 1 nei confronti del concorrente **Ambiente Solidale Società coop. Onlus** P.IVA: 05384481213 con sede legale in via Cupa Sant'Aniello n. 96 Napoli;

➤ di comunicare il presente provvedimento a mezzo pec ad ogni concorrente;

➤ di pubblicare il presente provvedimento sul sito della stazione appaltante nell'apposita sezione società trasparente.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Paolo Stanganelli

